

Allegato "B" ai n.ri

Titolo I Costituzione della Società e Capitale sociale

Parte Prima

Costituzione, Sede, Oggetto sociale

Art.1

(Costituzione)

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione MULTISERVIZI AZZANESE S.u.r.l. ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000.

La costituzione della Società avviene con atto unilaterale ed è finalizzata a ricostituire la pluralità dei soci ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della Legge 262/1991.

Art.2

(Sede Sociale)

1. La Società ha sede in Azzano Decimo, Piazza Libertà n. 1.

2. L'Organo di amministrazione può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della C.E.E..

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- l'esercizio di gestione degli impianti e delle reti del servizio gas;
- l'esercizio di attività di erogazione del gas;
- l'esercizio di servizi di igiene ambientale - l'esercizio di servizi cimiteriali;
- l'esercizio di servizio gestione calore degli stabili pubblici;
- l'esercizio di servizio di illuminazione pubblica.

2. Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio progetto sociale, tutte le attività ad esso riconducibili ed assimilabili.

3. Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalente, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre Società, Imprese o Consorzi sia di diritto pubblico che privato, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche al di fuori del territorio comunale.

4. Essa potrà infine, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.

5. Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

6. La Società potrà altresì svolgere attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle proprie attività istituzionali, ivi compreso, a titolo meramente indicativo (e non esaustivo), il fornire consulenza e assistenza.

7. Può partecipare ad appalti e concessione di servizi pubblici da parte di terzi Enti locali, sussistendo i requisiti di integrazione funzionale.

Art.4

(Soci della Società e loro sede)

1. Possono essere Soci il Comune di Azzano Decimo, la cui quota, individuale o in partecipazione con altri Enti pubblici, non sarà inferiore al 51% (cinquantunopercento) e per la restante quota, Soggetti Privati.

2. Il domicilio dei Soci per quanto si riferisce ai rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

Parte Seconda

Durata, Capitale sociale, Quote

Art.5

(Durata)

La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2025.

Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge in tale momento vigenti.

Art.6

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zerozero), diviso in quote del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Art.7

(Quote)

Ogni quota è indivisibile e ogni quota dà diritto ad un voto in Assemblea.

La quote conferiscono ai loro possessori pari diritti.

Art.8

(Successivi aumenti di capitale)

1. In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in opzione, a parità di condizioni, ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura.

3. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo di amministrazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Art.9

(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

1. I soci possono finanziare con mezzi propri la Società in conto capitali in proporzione delle quote da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la Società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti. Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della Società e non su richiesta dei soci.

2. I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in

quote proporzionali alle quote da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della Società, con obbligo di rimborso.

3. In caso di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'Art. 43 T.U.I.R. D.P.R. 917/1996, i soci potranno deliberare di trasferire in tutto o in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale o a copertura delle perdite di esercizio.

Art. 10

(Alienazione delle quote)

1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi o per mortis causa.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà prima offrirle a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle quote possedute e con diritto di accrescimento.

3. L'offerta dovrà contenere il nome del promittente acquirente ed il prezzo dell'eventuale cessione.

4. Il socio interessato all'acquisto deve, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, confermare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al cedente, e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione nell'acquisto delle quote in cessione e il diritto di accrescimento, pro quota, o per tutte le quote sulle quali gli altri soci non abbiano esercitato il loro diritto, 5. Nel caso in cui l'ammontare delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella offerta la prelazione si intende rinunciata per la totalità e le quote potranno essere cedute esclusivamente al terzo indicato nell'offerta ed a un prezzo non inferiore a quello dell'offerta stessa, che dovrà, in ogni caso, risultare da regolare atto di trasferimento.

6. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione e il diritto di accrescimento è considerato rinunciante.

7. Il socio di maggioranza può cedere sue quote solo ad altri Enti pubblici o società con partecipazione pubblica maggioritaria.

Titolo II Organi sociali

Parte Prima

Assemblea, poteri e funzionamento

Art. 11

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 12
(Assemblea)

1. L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 13
(Convocazione dell'Assemblea)

1. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate con regolare avviso, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Organo amministrativo al completo ed i Sindaci effettivi, se esistenti, purchè siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.
3. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.
4. La convocazione dell'Assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.
5. La convocazione deve essere fatta con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci; nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14
(Possibilità di delega)

1. Ciascun socio, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea; si applica al riguardo il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 15
(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 16
(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante del Socio di maggioranza.
2. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Art. 17
(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presi

dente lo ritenga opportuno, il Verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 18

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più del cinquanta per cento del capitale sociale.
2. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

Parte Seconda

Organo di amministrazione, poteri e funzionamento

Art. 20

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, che dura in carica tre anni.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
2. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, nessun socio è vincolato dal divieto di cui all'art. 2390 Cod. Civ..
3. Compete al Consiglio di Amministrazione, eleggere nel suo seno un Presidente.
4. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni volta occorra e convenga, con lettera inviata al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.
5. Alle riunioni sono allo stesso modo invitati i Sindaci, se nominati.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.21

(Poteri dell'Organo amministrativo)

1. L'Organo amministrativo, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, è investito di tutti i poteri che riguardano l'ordinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni

ed istanze giudiziarie ed amministrative nei primi due gradi dell'ordinamento giuridico, nominando avvocati e procuratori alle liti.

3. L'Assemblea dei soci può nominare uno o più Amministratori Delegati cui si applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori.

4. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'Assemblea potrà inoltre assegnare loro un compenso fisso e variabile, ai sensi dell'art.

2389 del Cod. Civ..

Sui compensi potrà inoltre maturare una indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti anche in forma assicurativa.

5. L'Assemblea può accollare alla Società le sanzioni tributarie non penali a carico degli Amministratori, in limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997.

Parte Terza

Organi di controllo

Art. 22

(Collegio Sindacale)

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, funzionante a norma di legge e nominato quando obbligatorio per legge o se stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Titolo III Esercizi sociali, dividendi e altre clausole
Parte Prima

Esercizi sociale e dividendi

Art.23

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinqueper cento) per la riserva legale vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto ed in parte ai successivi esercizi.

Art. 25

(Pagamento dei dividendi)

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Parte Seconda

Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 26

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 27

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del Codice di Proceduta Civile.

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo equità e con gli stessi poteri del sopracitato Collegio Arbitrale.

3. Sia il Collegio Arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenerne il successivo assenso e nomina.

Art. 28

(Modifica dello Statuto)

Eventuali proposte di modifica dello Statuto da iscrivere all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Consiglio Comunale di Azzano Decimo.

Art. 29

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.